

**C11887 - EUROSPIN PUGLIA/RAMO DI AZIENDA DI PERSONA FISICA**

*Provvedimento n. 24216*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 febbraio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società Eurospin Puglia S.p.A., pervenuta in data 21 gennaio 2013;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

EUROSPIN PUGLIA S.p.A. (di seguito, EUROSPIN PUGLIA), con sede legale a San Pietro Vernotico (BR), è una società operante nella distribuzione moderna al dettaglio di prodotti alimentari ed altri prodotti di largo e generale consumo con la formula *discount*. EUROSPIN PUGLIA è controllata da EUROSPIN ITALIA S.p.A. (di seguito, EUROSPIN) che, nel 2011, ha realizzato a livello nazionale un fatturato di circa 3 miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda appartenente ad una persona fisica, costituito da un punto vendita localizzato in Lecce, con superficie di vendita di 953 m<sup>2</sup>, autorizzato all'esercizio di attività di vendita al dettaglio di beni di largo e generale consumo.

Il fatturato attribuibile a tale ramo d'azienda è pari a circa 82.000 euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisizione, da parte di EUROSPIN PUGLIA, del ramo d'azienda sopra descritto.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.

Tale concentrazione non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 - così come modificato dall'articolo 5-*bis*, comma 2, lettera *c*), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 - non essendo il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione superiore a 47 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*